ACCISA: ESENZIONI

01. NOZIONE

L'accisa è un'imposizione indiretta **sulla produzione** o sul consumo dei prodotti energetici, dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell'energia elettrica e dei tabacchi lavorati, diversa dalle altre imposizioni indirette.

In Italia, è stato promulgato il **Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative** mediante i, **Decreto Legislativo (D.Lgs) 26 ottobre** 1995, n. 504, pubblicato sulla GU *n.*279 del 29-11-1995 ed entrato in vigore il 14 dicembre 1995.

Ovviamente il D.Lgs è stato più volte oggetto di modifiche soprattutto allo scopo di ritoccare la misura delle accise ivi previste.

In ogni caso il D.Lgs. consta di ben 68 articoli, dell'Allegato I e della Tabella A

02. ESENZIONI DALL'ACCISA

L'articolo **17 del D.Lgs 504/1995** è specificatamente dedicato alle esenzioni, lo stesso è in vigore dal **1° aprile 2010**.

I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati:

a)	ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;
b)	ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;
c)	alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali;
d)	ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.

Le viste esenzioni si applicano alle condizioni e con le modalità stabilite dalla normativa nazionale.

Le **forze armate e le organizzazioni di cui sopra** sono abilitate a ricevere da altri Stati membri prodotti in regime sospensivo con il documento amministrativo elettronico e con un certificato di esenzione conforme a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione, del 10 gennaio 1996.

La colorazione o marcatura dei prodotti destinati ad usi per i quali sono previsti regimi agevolati o l'applicazione di una aliquota ridotta sono stabilite in conformità alle norme comunitarie adottate in materia e sono eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale. In luogo della marcatura, può essere previsto il condizionamento in recipienti di determinata capacità.

I **tabacchi lavorati** sono esenti dal pagamento dell'accisa quando sono:

a)	denaturati e usati a fini industriali od orticoli;
b)	distrutti sotto sorveglianza amministrativa;
c)	destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualità dei prodotti;
d)	riutilizzati dal produttore.

Per quanto riguarda **le sanzioni** vi invitiamo a visionare le **apposite schede** nella sezione **Sanzioni Tributarie**.